

# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 27 del 17/08/2017

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017

L'anno , addì **diciassette** , del mese di **agosto** , alle ore **0,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	Si	TRANI GIANLUCA	Si
MONTAGNA LUCA	Si	MATTERA GIUSTINA	Si
MATTERA OTTORINO	Si	DE SIANO DOMENICO	Si
DE MAIO IDA	Si	MAZZELLA ANTONIO	Si
CRISCUOLO CARMEN	Si	CENATIEMPO CIRO	Si
DI VAIA LUIGI	Si	SORRENTINO ANTUONO	Si
ZANGHI MARIO	Si		
DE SIANO VALERIA	No		
FERRANDINO PAOLO	No		
BALESTRIERI PASQUALE	Si		
TROFA MASSIMO	No		

Totale Presenti 14    Totale Assenti 3

Il Presidente pone in discussione l'ultimo argomento posto all'ordine del giorno  
... omissis ...

Terminata la discussione il Presidente pone in discussione l'argomento che all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge viene approvato

Pertanto

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 11 – "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n.96 del 21.6.2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

**Considerato che** fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti molteplici ricorsi nei diversi gradi di giudizio, anche da notevole lasso di tempo;

**Considerato inoltre che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Vista** la nota acquisita al protocollo generale in data 03.08.2017 al n. 24805 di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno a firma dei 6 consiglieri di minoranza, con allegata proposta di deliberazione in cui contenuto è stato ritenuto condivisibile dal civico consesso

**Ritenuto** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

**Acquisito il parere** dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di proposta di regolamento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

## SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
3. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 30 settembre 2017 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune che per il contribuente.

## Comune di Ischia

### REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	4
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	4
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i> .....	4
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i> .....	4
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i> .....	5
Articolo 6 – <i>Diniogo della definizione</i> .....	6
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i> .....	6
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i> .....	6

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende il Comune di Ischia, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARES, la TARI e la TARSU; il Concessionario Genesis srl, per quanto attiene l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

## **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

## **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di mora previsti per la riscossione coattiva mediante ingiunzione

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 31/01 2017, nel caso

in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 2 maggio 2017, per quanto attiene la definizione delle ingiunzioni di pagamento.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dell'ingiunzione di pagamento rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata dell'ingiunzione di pagamento, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio dell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione***

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il restante importo se inferiore o uguale a 20.000,00 euro è pagabile sino a 35 rate mensili con il tasso di interesse del 3,5%; se superiore a 20.000,00 è pagabile sino a 71 rate mensili con tasso di interesse del 3,5%. Per gli importi con rateizzazione di durata superiore a 11 rate mensili è necessario presentare idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

## **Articolo 6 – *Diniego della definizione***

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

## **Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali***

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

## **Articolo 8 – *Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO

Il .....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

.....  
.....  
.....

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Il .....

*B. Barbanal*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

.....  
.....  
.....

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Responsabile del Servizio  
Dot. Antonio Bernasconi


Il .....

*Antonio Bernasconi*

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

**Il Presidente**

**MATTERA OTTORINO**



**II VICE SEGRETARIO GENE**

**MONTUORI RAFFAELE**



---

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21 SET. 2017

**Il Responsabile**

**Il Segretario Generale  
DOTT. GIOVANNI AMODIO**



---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale  
DOTT. GIOVANNI AMODIO**